

Civile Ord. Sez. 2 Num. 18001 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 23/06/2021

**ORDINANZA**

sul ricorso 9419-2016 proposto da:

PEANA PIETRO GIOVANNI, rappresentato e difeso  
dall'avvocato ANTONIO MICHELE ALFONSO, giusta procura in  
calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

ORVED S.P.A.;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 2142/2015 della CORTE D'APPELLO di  
VENEZIA, depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere ROSSANA

GIANNACCARI;

## **FATTI DI CAUSA**

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla Orved s.r.l. nei confronti di Pietro Giovanni Peana avente ad oggetto il pagamento della somma di € 3594,71 quale corrispettivo della vendita di dodici macchine confezionatrici e relative confezioni di buste sottovuoto.

1.1. Nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, il Peana eccepì che la merce presentava difetti che erano stati denunciati agli agenti di commercio, i quali avevano promesso il ritiro della merce ed il rilascio della nota di accredito.

1.2. La Orved s.r.l. contestò la fondatezza dell'opposizione rilevando che nessuna denuncia dei vizi era pervenuta alla società.

1.3. La Corte d'appello di Venezia confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione in quanto non solo non sussisteva la prova che il contratto di vendita fosse stato stipulato tramite l'agente Sanna ma neanche che l'agente fosse munito del potere rappresentativo al momento della denuncia dei vizi; in ogni caso egli aveva comunicato l'esistenza dei vizi a tale Perisinotto, di cui non risultava la posizione all'interno della società. L'altro testimone era diventato agente un anno dopo la consegna della merce ed aveva dichiarato di aver appreso genericamente che la Orved s.r.l. si era impegnata a ritirare le macchine confezionatrici affette da vizi e rimaste invendute da una dipendente della società e non dai responsabili della società.

1.4. Indipendentemente dalla tempestività della denuncia, la corte rilevava che non era stata prodotta alcuna segnalazione dei vizi delle macchine da parte dei clienti del Peana, non era nota la natura dei vizi né questa poteva risultare dalle dichiarazioni rese dall'agente, secondo cui le macchine non riuscivano ad aspirare completamente l'aria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Peana Pietro Giovanni affidato ad un unico motivo.

2.1. La Orved s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce che la prova della carenza del potere rappresentativo avrebbe dovuto essere fornita dal venditore e non dal compratore, essendo l'ordine di acquisto avvenuto tramite l'agente. Richiamando la disposizione di cui all'art.1745 c.c., il ricorrente sostiene che nell'accezione di "reclami relativi alle inadempienze contrattuali" rientri anche la denuncia dei vizi, che sarebbe stata regolarmente effettuata all'agente, circostanza ammessa dal medesimo, il quale avrebbe anche dato atto dell'impegno della venditrice al ritiro dei prodotti invenduti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Indipendente <sup>merito</sup> dall'utilizzo di formule sacramentali – in quanto non è indicata espressamente la norma che si assume violata – è agevole evincere le seguenti censure: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art.1745 c.c. in quanto i poteri rappresentativi dell'agente non sarebbero stati contestati dalla società venditrice 2) l'erronea ripartizione dell'onere probatorio 3) l'erronea interpretazione della deposizione del teste Sanna.

1.3. In primo luogo, va rilevato che la decisione si fonda su due *rationes decidendi*, ognuna delle quali idonea a sorreggere la decisione: la prima *ratio* riguarda l'assenza del potere rappresentativo dell'agente e la seconda *ratio* atteneva alla circostanza che " non era stata prodotta alcuna segnalazione dei vizi delle macchine da parte dei clienti, non si conosceva la natura dei vizi né questa poteva risultare dalle dichiarazioni rese dall'agente, secondo cui le macchine non riuscivano ad aspirare completamente l'aria e non c'era prova del difettoso confezionamento delle altre confezionatrici".

1.3. La seconda *ratio* è mal contestata in quanto il motivo mira alla rivalutazione delle dichiarazioni del teste Sanna in ordine all'asserita denuncia dei vizi, inammissibile in sede di legittimità.

1.5. Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per

sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata ( Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009; Cass 3633. del 2017). Infatti, se l'indicata seconda ragione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta dalla ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata.

1.6. Il motivo è anche inammissibile ai sensi dell'art.360 bis, n.1 c.p.c.

1.7. Quanto al<sup>la</sup> rappresentanza dell'agente, l'art.1745 c.c. prevede che, in difetto di specifici poteri di rappresentanza, l'agente non ha un potere di disposizione dei diritti del mandante.

1.8. Questa Corte ha affermato che l'agente ha un potere di rappresentanza attiva e passiva del preponente limitato alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali e al promovimento della procedure cautelari. In mancanza dello specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena - il quale rende applicabili oltre alle norme dell'agenzia anche quelle del mandato - non rientra nel limitato potere di rappresentanza dell'agente il potere di riconoscimento di diritti, né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente (Cassazione civile sez. II, 31/08/2017, n.20602).

1.9. In assenza della prova di uno specifico potere rappresentativo, l'agente non aveva il potere di riconoscere i vizi della merce, né di impegnarsi al ritiro dei macchinari non funzionanti.

1.10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

1.11. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il controricorrente svolto attività difensiva.

1.12. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25 novembre 2020.